

**ANNO 74°
SEZIONE GENERALE**

**74. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION**

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**17 giugno 2022
Numero straordinario n. 1**

24

**17. Juni 2022
Sondernummer Nr. 1**

SOMMARIO

Anno 2022

PARTE 1

Leggi

Provincia Autonoma di Trento

[193201]

LEGGE PROVINCIALE

del 16 giugno 2022, n. 6

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro

pag. 2

193201

Leggi - Parte 1 - Anno 2022

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 16 giugno 2022, n. 6

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro

[Continua >>>](#)

*Repubblica Italiana**Provincia Autonoma di Trento***LEGGE PROVINCIALE**

16 giugno 2022, n. 6

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro

INDICE**Capo I - Disposizioni in materia di opere pubbliche ed espropri**

Art. 1 - *Sostituzione delle rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche*

Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) della legge provinciale n. 13 del 1997*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 3 bis (Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti) nella legge provinciale n. 13 del 1997*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale n. 13 del 1997*

Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 7 (Norme particolari) della legge provinciale n. 13 del 1997*

Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo alle opere finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)*

Art. 8 - *Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 28 e inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), in materia di ricorso al partenariato pubblico - privato*

Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 60 bis (Commissari straordinari per opere provinciali) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

Art. 11 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)*

Art. 12 - *Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993*

- 2 -

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993*

Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993*

Capo II - Disposizioni in materia di gestione del territorio

Art. 15 - *Modificazioni degli articoli 50 e 56 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 17 - *Modificazioni degli articoli 78, 78 bis e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernenti la rateizzazione delle sanzioni e del contributo di costruzione*

Art. 18 - *Modificazioni dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 20 - *Modificazioni dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

Art. 23 - *Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 24 - *Modificazioni degli articoli 41 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 relative ai controlli sugli scarichi di acque reflue*

Art. 25 - *Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)*

Capo III - Disposizioni in materia di valutazioni ambientali

Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 28 - *Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 30 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 31 - *Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 32 - *Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), relativo alla valutazione d'incidenza ambientale*

Capo IV - Disposizioni relative alla conferenza di servizi: modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Art. 33 - *Modificazioni degli articoli 3, 11 e sostituzione degli articoli 16 e 16 quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992*

Capo V - Disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi

Art. 34 - *Disposizioni straordinarie di sostegno al settore zootecnico e ittico per*

- 3 -

fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi

Art. 35 - Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

Capo VI - Disposizione in materia di interventi di politica del lavoro

Art. 36 - Integrazione dell'articolo 1 ter 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Capo VII - Disposizioni finali

Art. 37 - Abrogazioni

Art. 38 - Disposizioni transitorie

Art. 39 - Disposizioni finanziarie

Art. 40 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di opere pubbliche ed espropri

Art. 1

Sostituzione delle rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche

1. Le rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale n. 13 del 1997 sono sostituite dalla seguente: "Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina la procedura per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, concerti, nulla-osta e atti di assenso comunque denominati, necessari per l'approvazione di progetti relativi a opere e lavori pubblici di competenza della Provincia e degli enti strumentali della Provincia, o ad essi delegati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), nonché nei casi previsti da leggi di settore che prevedono l'applicazione di questo capo.

2. Questo capo si applica anche all'approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia

- 4 -

di contratti pubblici 2016), diverse dalla Provincia, o ad esse delegati, che abbiano impatto e rilevanza anche a livello provinciale, a seguito di richiesta al dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture, che indice e coordina la conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto. Per le opere previste da questo comma l'approvazione del progetto ha efficacia di variante ai sensi dell'articolo 5, limitatamente alle opere pubbliche individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione, anche progressiva, di questo comma, anche in relazione alle esigenze organizzative del dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture, al valore stimato dell'intervento e al suo impatto a livello provinciale."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 3 bis (Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti) nella legge provinciale n. 13 del 1997

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti

1. I depositi, le pubblicità e gli avvisi relativi alla partecipazione pubblica necessaria per l'approvazione del progetto sono effettuati ai sensi delle normative di settore, in modo contestuale, prima della richiesta d'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti prevista dall'articolo 4.

2. Ai fini del comma 1, se il progetto dev'essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) la struttura provinciale competente in materia di VIA, verificata la domanda ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), comunica alla struttura provinciale competente alla realizzazione dell'opera la data in cui avviare, secondo le rispettive competenze, gli adempimenti relativi alla partecipazione pubblica.

3. La Giunta provinciale, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione e anche in deroga a quanto previsto da questo capo, può dettare disposizioni procedurali e organizzative di coordinamento delle procedure di partecipazione pubblica previste dal comma 1, stabilendo che le osservazioni pervenute siano messe a disposizione delle strutture provinciali e amministrazioni pubbliche interessate con modalità esclusivamente telematiche."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997, dopo le parole: "Le strutture provinciali competenti" sono inserite le seguenti: ", conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'articolo 3 bis,".

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione dei progetti di livello inferiore al definitivo sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente."

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito

- 5 -

il seguente:

"1 quater. La convocazione della conferenza di servizi prevista da questo articolo può essere richiesta anche con riguardo ad un progetto di livello inferiore al definitivo se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)."

4. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "una conferenza di servizi, specificando se la prima riunione è convocata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) oppure ha carattere decisorio. Prima della convocazione della conferenza a carattere decisorio il dirigente generale accerta l'avvenuto deposito del progetto e l'effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 bis, della legge provinciale n. 26 del 1993" sono sostituite dalle seguenti: "la conferenza di servizi decisoria".

5. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "di cui al comma 3" sono soppresse.

6. Nel comma 11 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "Se nella conferenza di servizi non si perviene all'unanimità di decisione, il dirigente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, dandone comunicazione alla Giunta provinciale, al dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche e al dirigente o all'amministrazione che hanno espresso il proprio dissenso ai sensi del comma 10. La Giunta provinciale, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre il riesame del progetto, indicandone specificamente le ragioni e il termine per la sua conclusione. In tal caso si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 6, secondo periodo. L'efficacia della determinazione del dirigente prevista da questo comma è sospesa fino al pronunciamento della Giunta provinciale; trascorso il termine di venti giorni, in assenza di pronunciamento, la determinazione è esecutiva." sono soppresse.

7. Dopo il comma 12 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

"12 bis. Tutte le comunicazioni, i depositi e le trasmissioni effettuati in applicazione di quest'articolo, compresa la conservazione della relativa documentazione, sono effettuati con modalità esclusivamente telematiche."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 3" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'articolo 4 partecipa il comune interessato tramite un unico rappresentante abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione comunale con riguardo alla variante, previa deliberazione dell'organo comunale competente in materia di pianificazione ai sensi

- 6 -

dell'ordinamento vigente. Se il rappresentante comunale esprime in conferenza di servizi un dissenso motivato, il procedimento di approvazione del progetto è sospeso per il termine massimo di trenta giorni; entro questo termine il Consiglio delle autonomie locali promuove un tentativo di conciliazione tra la Provincia e il comune interessato, nel rispetto del principio di leale collaborazione."

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3 o se il rappresentante comunale partecipa alla conferenza di servizi privo dei necessari poteri di rappresentanza da parte del consiglio comunale, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la fase partecipativa, delle motivazioni del dissenso del comune e dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera."

4. Nel comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "da parte della conferenza di servizi o da parte della Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi di quest'articolo".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

"5 bis. L'approvazione del progetto di livello inferiore al definitivo da porre a base di gara ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2021."

6. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)".

Art. 6

Modificazione dell'articolo 7 (Norme particolari) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "dal suo presidente previa deliberazione del comitato stesso. A tal fine il comitato si pronuncia su richiesta del dirigente generale del dipartimento opere pubbliche in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi. In assenza delle determinazioni del comitato, le stesse si intendono espresse in senso favorevole." sono soppresse.

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo alle opere finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 è sostituita dalla seguente: "Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: "dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59" sono sostituite dalle seguenti: "dal PNC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59".

3. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: "nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNC)" sono sostituite dalle

- 7 -

seguenti: "nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)".

4. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: "atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNIEC" sono sostituite dalle seguenti: "atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNC".

5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 sono inseriti i seguenti:

"4 ter. I comuni applicano la procedura prevista dal capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, ad eccezione dell'articolo 5, per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti. L'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale ha efficacia di variante automatica del piano regolatore generale (PRG).

4 quater. Per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici diverse dai comuni, o ad esse delegati, si applica il capo I della legge provinciale n. 13 del 1997, compreso l'articolo 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture."

Art. 8

Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici, o ad esse delegati, si applica il capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, compreso l'articolo 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Provincia, quale soggetto attuatore, può concorrere al finanziamento del Villaggio Olimpico per le sedi agonistiche di gara del territorio provinciale presso il compendio della scuola alpina della Guardia di Finanza con sede a Predazzo individuato dal decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"). Per l'attuazione di questo comma la Provincia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato e con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di finanziamento per la copertura dei costi."

- 8 -

Art. 9

Integrazione dell'articolo 28 e inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), in materia di ricorso al partenariato pubblico - privato

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"1 bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico - privato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, la Provincia adotta linee guida finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico - privato."

2. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 28 bis

Disposizioni organizzative concernenti le proposte di partenariato pubblico - privato

1. Le proposte di partenariato pubblico - privato che, ai sensi della normativa statale, sono destinate alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) con modalità esclusivamente telematiche.

2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al soggetto proponente, nonché la completezza della documentazione. Se la proposta è ammissibile l'APAC la trasmette all'amministrazione aggiudicatrice cui la proposta è destinata, che valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di tre mesi.

3. Il nucleo analisi e valutazione investimenti pubblici (NAVIP), istituito ai sensi dell'articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse), commi 3 e 11, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, continua ad operare con funzioni di supporto istruttorio per l'analisi economica, giuridica e tecnica delle proposte di partenariato pubblico - privato presentate ai sensi della normativa statale, aventi ad oggetto opere di competenza della Provincia e delle altre amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5. La Giunta provinciale definisce la composizione e le modalità organizzative di funzionamento del NAVIP, assicurando la partecipazione di dipendenti della Provincia o dei propri enti strumentali o di esperti nominati dalla Provincia medesima, nonché di soggetti individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, limitatamente alle proposte di partenariato pubblico - privato ad esse destinate, senza oneri a carico della Provincia; la Giunta provinciale definisce inoltre le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle proprie funzioni a favore delle medesime amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia.

4. Ai componenti esperti del NAVIP individuati dalla Provincia, che non sono dipendenti suoi o dei suoi enti strumentali, spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali, e può essere loro riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

5. Quest'articolo si applica alle proposte di partenariato pubblico - privato presentate dopo la sua data di entrata in vigore."

- 9 -

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 60 bis (Commissari straordinari per opere provinciali) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Nel comma 1 dell'articolo 60 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di questo articolo è effettuata entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di quest'articolo è effettuata entro il 31 dicembre 2022".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 60 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le parole: "Nell'esercizio delle proprie funzioni il commissario dirige una struttura commissariale temporanea con gli stessi poteri e obblighi previsti per i dirigenti della Provincia autonoma di Trento dalla legge sul personale della Provincia 1997 e dalla legge provinciale di contabilità 1979 in quanto compatibili. Per l'esercizio dei compiti assegnati i commissari possono avvalersi di strutture della Provincia nonché utilizzare il personale assegnato dalla Provincia o messo a disposizione dai propri enti strumentali, individuato in accordo con il dirigente del dipartimento o il direttore dell'ente di rispettiva appartenenza. La Giunta provinciale può approvare disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo."

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla pubblicazione".

2. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva e possono" sono sostituite dalle seguenti: "devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti personali a favore di terzi, inclusi i contratti di godimento a titolo oneroso e i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva, indicandone la durata, gli estremi della registrazione e dichiarando di aver comunicato al terzo l'avvio della procedura espropriativa; entro il medesimo termine essi possono".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma 3 non sospende la procedura espropriativa. In questi casi le indennità sono liquidate dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 3."

4. Il comma 4 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione prevista dal comma 2 gli interessati, pena decadenza, devono presentare domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione di cui all'articolo 20 e trasmettere al promotore dell'espropriazione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità. Nel caso di procedure promosse dall'amministrazione provinciale la domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione e la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la

- 10 -

corresponsione dell'indennità aggiuntiva è trasmessa all'autorità espropriante."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente:

"5. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 4 bis, e comunque non prima dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 6, il promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità o all'assunzione dell'impegno di spesa; l'indennità è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993, dopo le parole: "su presentazione di idonea documentazione" sono inserite le seguenti: "da produrre entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto previsto dall'articolo 6".

Art. 14

Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993 è inserito il seguente:

"2 bis. Se per il completamento dell'intervento dichiarato di pubblica utilità è necessario proseguire l'occupazione oltre la durata indicata nel decreto ai sensi dell'articolo 28, chi ne ha interesse ne può chiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza, la proroga indicandone la durata e contestualmente dando comunicazione dell'avvenuto impegno di spesa. In questi casi il termine previsto dal comma 2 è ridotto a dieci giorni e si applica l'articolo 28, commi 2, 3 e 4."

Capo II

Disposizioni in materia di gestione del territorio

Art. 15

Modificazioni degli articoli 50 e 56 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "se d'iniziativa pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "se d'iniziativa pubblica o mista".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi di riqualificazione urbana d'iniziativa pubblica o mista;"

- 11 -

Art. 16

Modificazione dell'articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 4 dell'articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA entro trenta giorni dalla loro presentazione."

Art. 17

Modificazioni degli articoli 78, 78 bis e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernenti la rateizzazione delle sanzioni e del contributo di costruzione

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato."

3. Il comma 6 dell'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"6. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione, se la somma dovuta è superiore a 3.000 euro, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria salvo che il contributo di costruzione ecceda l'importo di 10.000 euro. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi."

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, e" sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "e da ogni atto di assenso, comunque denominato," sono soppresse.

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1 ter e 1 quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest'ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento."

- 12 -

1 ter. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione presentata, quando i documenti non sono già nella disponibilità del comune o non possono essere acquisiti dal comune stesso autonomamente. La richiesta di integrazioni interrompe per una sola volta il termine previsto dal comma 1, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della completa documentazione integrativa.

1 quater. Entro il termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento, illustrandone le ragioni, può chiedere di apportare modifiche al progetto, quando queste sono necessarie per il rilascio del permesso di costruire. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. In questi casi il termine previsto dal comma 1 è sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali."

2. Nel comma 3 dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, le parole: "Il silenzio assenso non si forma quando, per il rilascio del permesso di costruire, sono necessari provvedimenti o atti di assenso, comunque denominati, posti a tutela di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, e quando questi atti non sono stati rilasciati alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire" sono sostituite dalle seguenti: "Il silenzio assenso non si forma per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali".

3. Nel comma 4 dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "allega alla domanda di permesso di costruire" sono inserite le seguenti: "tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per il rilascio del titolo e".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"6 bis. La conferenza di servizi decisoria prevista da quest'articolo è convocata anche per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria quando è necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni o strutture provinciali."

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "annullati dalla Giunta provinciale entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "annullati dalla Giunta provinciale entro tre anni".

2. Nel comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "dalla data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento" sono inserite le seguenti: "e scaduto il termine per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da parte del comune o della comunità".

3. Nel comma 2 dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "è emesso entro dodici mesi dall'accertamento".

Art. 21

Integrazione dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 23 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"23 bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 18 e 19 della legge provinciale

- 13 -

concernente: "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro", si applicano a partire dal 1° settembre 2022; dalla medesima data è abrogato il comma 6 dell'articolo 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Alle domande di permesso di costruire presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli 16, comma 1, e 42, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2020, ancorché abrogati.

23 ter. Alle domande di annullamento d'ufficio presentate ai sensi dell'articolo 101 e pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi l'articolo 101 nel testo previgente."

Art. 22

Integrazione dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 8 quater dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è aggiunto il seguente:

"8 quinquies. Con regolamento è individuata la data a partire dalla quale gli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 77, comma 2, devono rispettare gli obblighi di efficienza energetica previsti dal regolamento di cui all'articolo 88, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 in adeguamento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)."

Art. 23

Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"3 ter. Quando un intervento è soggetto ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosità e ad autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo o autorizzazione ai movimenti di terra, queste ultime due autorizzazioni, quando sono adottate dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, sono rilasciate nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della carta di sintesi della pericolosità. Quando le autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra sono rilasciate dal comitato tecnico forestale si applica l'articolo 66, comma 4 ter, della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Art. 24

Modificazioni degli articoli 41 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 relative ai controlli sugli scarichi di acque reflue

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è sostituito dal seguente:

- 14 -

"1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative, se dai controlli emerge che gli scarichi o le emissioni non sono conformi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione assume i provvedimenti previsti dagli articoli 130 e 278 del decreto legislativo n. 152 del 2006."

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono abrogati.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"9 bis. In caso di violazioni relative a scarichi di acque reflue civili e industriali autorizzati dal comune, le sanzioni sono comminate dal comune e le somme previste dal comma 8 relative ad esse sono introitate nel bilancio del comune. Si applica quest'articolo intendendosi sostituiti alla struttura provinciale gli organi competenti dei comuni."

Art. 25

Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 14 del 2020 è inserito il seguente:

"2 bis. Alle domande di rinnovo di concessione di coltivazione di minerali solidi relative alla sistemazione e messa in sicurezza del sito, presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 6 del 1988 e il relativo regolamento. Alle concessioni rilasciate ai sensi di questo comma si applica l'articolo 13 di questa legge, relativo al canone di concessione."

Capo III

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"1 bis. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta."

2. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Verificata la completezza della documentazione entro il termine di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Verificata la completezza della documentazione ai sensi del comma 1 bis".

3. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "entro il termine di quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di trenta giorni".

4. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto

- 15 -

ambientale 2013 le parole: "la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a quarantacinque giorni".

5. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni".

6. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se" sono sostituite dalle seguenti: "eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti. La struttura provinciale competente si pronuncia sull'eventuale proposta di prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione inviata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. Se".

7. Nel comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "e, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione" sono soppresse.

8. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"8 bis. La struttura provinciale competente può modificare le condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in caso di mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento, che rendono impossibile l'ottemperanza alle medesime condizioni, o in presenza di innovazioni tecnologiche che consentono maggiore efficienza nella loro attuazione. Il regolamento previsto dall'articolo 22 disciplina il procedimento relativo alla modifica delle condizioni ambientali."

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica".

2. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "l'adeguatezza e la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata" sono sostituite dalle seguenti: "la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata".

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi

- 16 -

conoscitivi e valutativi".

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"1 bis. Alla conferenza di servizi prevista dal comma 1 sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:

- a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e individuate dal regolamento;
- b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
- c) un rappresentante del Museo delle scienze istituito dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);
- d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrate."

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. La struttura provinciale competente, ricevuta la documentazione integrativa di cui al comma 3 o al comma 4, la pubblica sul sito istituzionale della Provincia e, tramite un avviso pubblicato nell'albo telematico della Provincia e dei comuni territorialmente interessati, avvia una nuova consultazione del pubblico i cui termini sono ridotti della metà rispetto a quella prevista dall'articolo 10, comma 2."

Art. 30

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5".

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

"8 bis. Se in base alla normativa di settore la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessita di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera, la struttura provinciale o l'amministrazione competente indicano in conferenza di servizi le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o

- 17 -

integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

8 ter. Se uno o più titoli compresi nel PAUP attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici o vincolo preordinato all'esproprio, oppure sospendono o estinguono il vincolo di uso civico ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ne dà atto. In questi casi il titolo abilitativo edilizio compreso nel PAUP può essere condizionato all'intavolazione del diritto da cui consegue la disponibilità dell'area."

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Il regolamento prevede l'unicità della fase istruttoria e della consultazione del pubblico per le due procedure, stabilendo termini per la conclusione della fase istruttoria non superiori a duecento giorni." sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"5 bis. Nei procedimenti relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA e al PAUP, nonché al monitoraggio, non si applica l'articolo 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza."

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), relativo alla valutazione d'incidenza ambientale

1. Prima del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"01. Quest'articolo disciplina le procedure di valutazione d'incidenza, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti e delle zone della rete Natura 2000, nella pianificazione e nella programmazione territoriale, nonché nei progetti e nelle attività che possono avere incidenze significative sui progetti medesimi."

2. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, le parole: "compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "compresa nella valutazione ambientale strategica (VAS)".

3. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988" sono sostituite dalle seguenti: "o nella verifica di assoggettabilità regolati dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013".

4. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"4. Con regolamento sono emanate, in conformità con le "Linee guida nazionali per la

- 18 -

valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' art. 6, paragrafi 3 e 4" approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019", di seguito denominate "linee guida nazionali", le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabilite:

- a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, relativamente alla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;
- b) le procedure denominate screening di incidenza, in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza significativa;
- c) le eventuali procedure di verifica di corrispondenza per alcune tipologie di progetti o attività oggetto di prevalutazione, di cui al comma 4 bis, lettera a), individuando anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora necessario a fini di semplificazione procedurale, quale soggetto competente per l'espletamento delle verifiche di corrispondenza l'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o dell'atto di assenso comunque denominato."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. In ottemperanza con le linee guida nazionali, la Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione:

- a) i progetti e le attività, anche situati al di fuori di siti o zone della rete Natura 2000, che, in base alle prevalutazioni tecniche riferite a specifici siti o a categorie omogenee di siti o a zone, non presentano incidenze significative sui siti o sulle zone previsti da quest'articolo;
- b) sulla base delle caratteristiche biogeografiche e specifiche di siti e zone della rete Natura 2000, le condizioni d'obbligo, da intendere quali prescrizioni standard con valore di indicazioni atte a mantenere progetti e attività al di sotto del livello di significatività dell'incidenza.

4 ter. La modulistica per la presentazione delle istanze per la verifica di corrispondenza, per le procedure di screening di incidenza, per la valutazione d'incidenza è approvata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

4 quater. Al fine di assicurare la conoscibilità e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli atti e i provvedimenti disposti ai sensi di quest'articolo sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

4 quinquies. Se il progetto o attività è soggetto ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, la valutazione d'incidenza ai sensi della presente legge è rilasciata in quella sede dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nel rispetto dei termini indicati dal regolamento di cui al comma 4."

Capo IV

Disposizioni relative alla conferenza di servizi: modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Art. 33

Modificazioni degli articoli 3, 11 e sostituzione degli articoli 16 e 16 quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: ", commi 2 e 2 bis" sono soppresse.

- 19 -

2. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: ", commi 2 e 2 bis" sono soppresse.

3. L'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 16
Conferenza di servizi

1. Per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente, anche su richiesta del privato interessato, può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria.

2. Se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre strutture provinciali o amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente utilizzano la conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata o simultanea. La conferenza decisoria è utilizzata, anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di più strutture provinciali o amministrazioni pubbliche.

3. La conferenza di servizi preliminare può essere utilizzata dalla struttura provinciale o dall'amministrazione pubblica competente per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, per indicare al richiedente quali sono le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

4. Quando sono coinvolte più strutture appartenenti alla medesima amministrazione queste, prima di rendere le determinazioni di competenza entro i termini previsti, possono effettuare un esame contestuale delle rispettive posizioni mediante lo svolgimento delle conferenze di servizi.

5. Gli atti adottati dopo la scadenza del termine previsto per rendere le determinazioni nella conferenza semplificata, nonché quelli adottati successivamente all'ultima riunione nella conferenza simultanea, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), se ne ricorrono i presupposti e le condizioni.

6. Con riferimento ai presupposti, alle modalità d'indizione, svolgimento e conclusione delle conferenze di servizi si applicano gli articoli da 14 a 14 quater della legge n. 241 del 1990. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di procedimento amministrativo i rinvii s'intendono riferiti alla presente legge, in quanto compatibili.

7. La convocazione e partecipazione alle conferenze di servizi costituisce modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio per i responsabili delle strutture organizzative provinciali, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e dei direttori e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale provinciale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.

8. Per l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) continua ad applicarsi la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)."

4. L'articolo 16 quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 quinquies
Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Avverso il provvedimento motivato di conclusione della conferenza e del procedimento, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, le strutture provinciali e le amministrazioni pubbliche

- 20 -

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono proporre opposizione alla Giunta provinciale.

2. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del provvedimento di conclusione della conferenza e del procedimento.

3. La struttura provinciale che cura l'attività di segreteria della Giunta provinciale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle strutture provinciali e amministrazioni pubbliche che hanno espresso il dissenso e delle altre strutture provinciali e amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla conferenza. In questa riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa che sostituisce il provvedimento motivato di conclusione del procedimento e della conferenza, con i medesimi effetti.

4. Se all'esito della riunione prevista dal comma 3 è raggiunta un'intesa tra le strutture provinciali e amministrazioni pubbliche partecipanti, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente adotta un nuovo provvedimento motivato di conclusione del procedimento. Se all'esito della riunione, e comunque non oltre quindici giorni dal suo svolgimento, l'intesa non è raggiunta la questione è rimessa alla Giunta provinciale, di norma nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni. Se la Giunta non accoglie l'opposizione il provvedimento motivato di conclusione del procedimento e della conferenza acquisisce efficacia definitiva. La Giunta provinciale può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto del provvedimento di conclusione del procedimento e della conferenza, anche in considerazione degli esiti della riunione prevista dal comma 3."

Capo V

Disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi

Art. 34

Disposizioni straordinarie di sostegno al settore zootecnico e ittico per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi

1. La Provincia può concedere aiuti in favore delle imprese del settore zootecnico e del settore dell'itticoltura che, a causa dell'eccezionale incremento dei costi di materie prime, alimenti ed energia elettrica, hanno subito gravi ripercussioni economiche nel contesto dell'attuale crisi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

- a) i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo previsto da quest'articolo e i requisiti richiesti per la concessione del contributo;
- b) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo, riconoscendo un contributo in misura forfettaria, che può essere determinato anche in relazione a soglie di consistenza dell'allevamento o in relazione ad altri parametri che caratterizzano l'impresa.

3. Le misure previste da quest'articolo possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti dallo Stato, autorizzati dalla Commissione europea, e secondo le altre modalità previste dall'articolo 3 (Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo.

3. Per assicurare l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei contratti e una corretta gestione della spesa pubblica ispirata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nell'ultimo biennio, l'articolo 29 del decreto legge n. 4 del 2022 può essere applicato anche ai contratti pubblici stipulati dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2020.

4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite

- 22 -

massimo.

Capo VI

Disposizione in materia di interventi di politica del lavoro

Art. 36

Integrazione dell'articolo 1 ter 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia può altresì concedere un contributo fino all'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 non coperta dall'INPS ai sensi della disciplina dei relativi fondi secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale."

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 37

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici:

- a) gli articoli 1, 2 bis e 3, i commi 1 ter, 7, 9, 10, 10 bis e 13 dell'articolo 4, il comma 7 dell'articolo 5, i commi 1 e 3 dell'articolo 7 e gli articoli 8 e 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1997, nonché l'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, l'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8, l'articolo 2 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, l'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, e l'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- b) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;
- c) il comma 8 dell'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

2. Sono abrogati i commi da 2 a 9 e i commi 11, 12, 13 e 17 dell'articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo:

- a) gli articoli 16 ter e 16 quater della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992;
- b) il comma 1 dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di semplificazione) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di controlli sugli scarichi di acque reflue:

- a) i commi 2 e 3 dell'articolo 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987;

- 23 -

b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di provvedimento autorizzatorio unico provinciale:

a) il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013;

b) il comma 3 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

7. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 3 bis, 4 e 5 della legge provinciale n. 13 del 1997, come introdotti o modificati dalla presente legge, si applicano ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge non è stata convocata la conferenza di servizi; se alla medesima data sono già stati effettuati alcuni adempimenti preliminari relativi alla partecipazione pubblica necessaria all'approvazione del progetto, l'articolo 3 bis si applica solo ai rimanenti adempimenti preliminari e la conferenza di servizi è convocata dopo la loro conclusione.

2. I commi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 abrogati dall'articolo 37 continuano ad applicarsi alle procedure avviate ai sensi del medesimo articolo 18 e non ancora concluse.

3. Gli articoli 4, 20, 21 e 27 della legge provinciale sugli espropri 1993, come modificati dalla presente legge, si applicano alle procedure espropriative la cui pubblicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge provinciale sugli espropri 1993 è avvenuta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificati dalla presente legge, si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale avviati dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge.

5. L'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato dalla presente legge, si applica a partire dall'entrata in vigore del suo regolamento di attuazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Gli articoli 49 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificati dalla presente legge, si applicano ai procedimenti sanzionatori amministrativi avviati dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Art. 39

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dall'articolo 8, stimate nell'importo di 1.805.000 euro per l'anno 2023 e di 1.805.000 euro per l'anno 2024, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede

- 24 -

mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, introdotto dall'articolo 9, stimate nell'importo di 25.000 euro per il 2022 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 9 bis dell'articolo 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come introdotto dall'articolo 24, definite nell'importo di 2.500 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni del fondo speciale previsto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 34, stimate nell'importo di 4.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede con l'integrazione della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

5. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 1 ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983, introdotto dall'articolo 36, provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 40 *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 giugno 2022

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Mario Tonina

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Le rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificate dall'articolo qui annotato, dispongono"

"Capo I

Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici **Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia**

Sezione I

Disposizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche comprese nel piano straordinario **Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia"**

Nota all'articolo 4

- L'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Procedure per l'approvazione dei progetti

1. Le strutture provinciali competenti, **conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'articolo 3 bis**, richiedono al dipartimento opere pubbliche l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta, degli assensi e comunque di ogni altro atto necessario, allegando alla domanda medesima il progetto definitivo dell'opera nonché l'elenco dei predetti atti da acquisire per la realizzazione del progetto secondo le disposizioni vigenti riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura.

~~1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità e la qualità delle opere strategiche di cui all'articolo 2 bis, anche in ordine agli aspetti legati all'architettura delle opere, al loro inserimento paesaggistico e alla compatibilità ambientale, nella redazione del progetto preliminare effettuata ai sensi degli articoli 19 e 20, comma 4, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica e di valutazione dell'impatto ambientale. Qualora la progettazione sia interamente affidata a professionisti esterni, le predette strutture esprimono le valutazioni di competenza nel corso dell'elaborazione del progetto preliminare.~~

1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione dei progetti di livello inferiore al definitivo sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

~~1 ter. Il comma 1 bis si applica, in relazione al piano straordinario di cui alla presente legge e al piano della viabilità di cui alla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, alle sole opere individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. (abrogato da art. 37)~~

1 quater. La convocazione della conferenza di servizi prevista da questo articolo può essere richiesta anche con riguardo ad un progetto di livello inferiore al definitivo se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per

- 2 -

l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).

2. *omissis*

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il dirigente generale del dipartimento competente in materia di opere pubbliche indice ~~una conferenza di servizi, specificando se la prima riunione è convocata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) oppure ha carattere decisorio. Prima della convocazione della conferenza a carattere decisorio il dirigente generale accerta l'avvenuto deposito del progetto e l'effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 bis, della legge provinciale n. 26 del 1993~~ **la conferenza di servizi decisoria.**

4. Alla conferenza di servizi ~~di cui al comma 3~~ **(sopresse)** sono invitati i dirigenti delle strutture provinciali nella cui sfera di competenza rientrano le determinazioni di cui al comma 1, i rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche, competenti all'emanazione delle determinazioni ivi previste, e il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali di cui al presente comma rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione e, in ogni caso, dopo lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale previsto dall'articolo 6. La conferenza può richiedere, se necessario, chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o alle strutture provinciali interessate.

6. Relativamente ai progetti sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi sono formulate in coerenza con il provvedimento di compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, nella conferenza di servizi, si esprime in ordine alla coerenza, nonché alla sostanzialità delle eventuali modifiche apportate al progetto in conferenza, che possono comportare, in caso di difformità sostanziale, una nuova verifica di assoggettabilità o una nuova valutazione dell'impatto ambientale.

7. ~~Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16 ter della legge provinciale n. 23 del 1992, qualora le strutture provinciali competenti di cui al comma 1 ritengano opportuno procedere a un esame preventivo del progetto preliminare.~~ **(abrogato da art. 37)**

8. Ai fini dell'operatività della conferenza di servizi, le strutture provinciali dotate di autonomia tecnica ed organizzativa nonché gli enti funzionali della Provincia sono equiparati a servizi provinciali. I predetti enti e strutture provinciali nonché le altre amministrazioni convocate nella conferenza di servizi adottano, ove occorra, apposite disposizioni interne o assumono atti diretti ad assicurare la partecipazione alla medesima conferenza di servizi di un proprio rappresentante, munito dei necessari poteri.

9. ~~Qualora alla conferenza di servizi il dirigente delle strutture provinciali o il rappresentante di un'amministrazione invitato sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo e il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.~~ **(abrogato da art. 37)**

10. ~~Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.~~ **(abrogato da art. 37)**

10 bis. La conferenza di servizi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, decide sul progetto dopo avere acquisito le osservazioni formulate nella procedura prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993. **(abrogato da art. 37)**

11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi il dirigente del servizio provinciale competente per materia approva il progetto definitivo dell'opera. ~~Se nella conferenza di servizi non si perviene all'unanimità di decisione, il dirigente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, dandone comunicazione alla Giunta provinciale, al dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche e al dirigente o all'amministrazione che hanno espresso il proprio dissenso ai sensi del comma 10. La Giunta provinciale, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre il riesame del progetto, indicandone specificamente le ragioni e il termine per la sua conclusione. In tal caso si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 6, secondo periodo. L'efficacia~~

- 3 -

~~della determinazione del dirigente prevista da questo comma è sospesa fino al pronunciamento della Giunta provinciale; trascorso il termine di venti giorni, in assenza di pronunciamento, la determinazione è esecutiva. (soppresse)~~

12. L'approvazione del progetto definitivo delle opere ai sensi del comma 11 del presente articolo e dell'articolo 5 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

12 bis. Tutte le comunicazioni, i depositi e le trasmissioni effettuati in applicazione di quest'articolo, compresa la conservazione della relativa documentazione, sono effettuati con modalità esclusivamente telematiche.

~~13. Il progetto esecutivo dell'opera è approvato dal dirigente del servizio competente per materia. (abrogato da art. 37)"~~

Nota all'articolo 5

- L'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Conformità urbanistica delle opere

1. L'accertamento di conformità urbanistica delle opere è effettuato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio - prima della convocazione della conferenza di servizi e sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta - oppure nella conferenza di servizi ~~di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, (soppresse)~~ con la presenza del rappresentante del comune interessato. Nel caso in cui il comune non si esprima entro il predetto termine o non sia presente alla conferenza con un proprio rappresentante, il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio provvede comunque all'accertamento. Qualora l'accertamento sia positivo, per l'approvazione del progetto si applica quanto disposto dall'articolo 4.

2. Qualora l'accertamento sia negativo, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera, oltre alla comunicazione ai fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un giornale locale ed affisso per almeno dieci giorni all'albo dei comuni nel cui territorio dev'essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni presso la struttura competente alla realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

~~3. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4 in sede decisoria. Alla conferenza il comune partecipa mediante un rappresentante autorizzato dal consiglio comunale e dotato dei poteri necessari per la decisione. Qualora il rappresentante del comune non sia autorizzato a decidere in ordine al progetto del quale è stata accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale di conferire i necessari poteri al rappresentante comunale. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi contiene l'avvertenza che, nel caso in cui il rappresentante del comune non partecipi alla riunione o vi partecipi non munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque decidere a maggioranza con gli effetti di cui al comma 5. Qualora la conferenza sia riconvocata in base al presente comma non si effettuano gli ulteriori rinvii previsti dall'articolo 4, comma 9.~~

3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'articolo 4 partecipa il comune interessato tramite un unico rappresentante abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione comunale con riguardo alla variante, previa deliberazione dell'organo comunale competente in materia di pianificazione ai sensi dell'ordinamento vigente. Se il rappresentante comunale esprime in conferenza di servizi un dissenso motivato, il procedimento di approvazione del progetto è sospeso per il termine massimo di trenta giorni; entro questo termine il Consiglio delle autonomie locali promuove un tentativo di conciliazione tra la Provincia e il comune interessato, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

~~4. Nel caso in cui il rappresentante del comune, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3, esprima il dissenso sul progetto definitivo, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.~~

- 4 -

4. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3 o se il rappresentante comunale partecipa alla conferenza di servizi privo dei necessari poteri di rappresentanza da parte del consiglio comunale, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la fase partecipativa, delle motivazioni del dissenso del comune e dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.

5. L'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte della conferenza di servizi o ~~da parte della Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 ai sensi di quest'articolo~~ costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

5 bis. L'approvazione del progetto di livello inferiore al definitivo da porre a base di gara ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2021.

6. Ove l'applicazione del presente articolo comporti l'effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 5, il dirigente responsabile del progetto trasmette al comune interessato copia degli atti e del progetto, per la parte relativa all'effetto di variante. In questi casi, ~~ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)~~ **ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)**, gli uffici tecnici comunali adeguano direttamente le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati degli strumenti urbanistici e trasmettono la relativa documentazione alla Provincia.

~~7. Per i soli fini della presente legge quest'articolo sostituisce la disciplina in materia di opere pubbliche di cui al titolo V, capo III, della legge urbanistica provinciale.~~ **(abrogato da art. 37)**

8. Le determinazioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono assunte nel rispetto dei limiti d'intervento assegnati dal piano urbanistico provinciale agli strumenti urbanistici subordinati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale).

9. Sono fatte salve, inoltre, le modalità di localizzazione delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 7 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Norme particolari

~~1. Contro le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.~~ **(abrogato da art. 37)**

2. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è reso in sede di conferenza di servizi dal suo presidente ~~previa deliberazione del comitato stesso. A tal fine il comitato si pronuncia su richiesta del dirigente generale del dipartimento opere pubbliche in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi. In assenza delle determinazioni del comitato, le stesse si intendono espresse in senso favorevole.~~ **(soppresse)**

~~3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il dipartimento opere pubbliche della Provincia si configura come struttura competente in via principale a indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 4.~~ **(abrogato da art. 37)"**

Nota all'articolo 7

- L'articolo 1 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIEC) Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)

1. La Provincia autonoma di Trento adegua la propria legislazione alla legislazione statale introdotta per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, previsto dal regolamento

- 5 -

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ~~dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59~~ **dal PNC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59** (Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ~~nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNC);~~ **nonché dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)**, previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

2. Per ragioni di urgenza, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992, con uno o più regolamenti la Provincia può individuare le disposizioni della legislazione statale che trovano immediata applicazione nel territorio provinciale. I regolamenti possono dettare disposizioni di coordinamento, anche di carattere transitorio, tra la legislazione statale e provinciale, anche in deroga alla legislazione provinciale vigente in via ordinaria per l'ambito normativo di riferimento, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento. I regolamenti sono approvati previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime anche in relazione all'urgenza dell'intervento normativo; i regolamenti possono essere approvati previo adeguamento alle osservazioni espresse dalla commissione.

3. Con riferimento agli interventi legati ai piani previsti dal comma 1, di competenza della Provincia, dei comuni della provincia e dei relativi enti strumentali, si applica la disciplina provinciale relativa ai controlli e alla rendicontazione.

4. La Provincia esercita il potere sostitutivo previsto dalla legislazione statale nel caso della mancata adozione di ~~atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNIEC~~ **atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del PNRR e del PNC**, nel caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, quando il soggetto attuatore è un comune della provincia. La nomina dell'ente, organo, ufficio o commissario ad acta cui spetta in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari o di provvedere all'esecuzione dei progetti spetta al Presidente della Provincia, sentito il comune. Per quanto non previsto da questo comma si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), per il caso di accertata inattività degli organi provinciali che comporti un inadempimento agli obblighi comunitari.

4 bis. In relazione agli interventi previsti nel PNRR e nel PNC è istituito un tavolo permanente di confronto con le parti sociali e gli enti locali, con funzioni consultive, di verifica dello stato di attuazione dei progetti realizzati nel territorio provinciale e di valutazione delle relative ricadute. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i soggetti che compongono il tavolo e sono definite le regole per il suo funzionamento. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.

4 ter. I comuni applicano la procedura prevista dal capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, ad eccezione dell'articolo 5, per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali gli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti. L'approvazione del progetto da parte del consiglio comunale ha efficacia di variante automatica del piano regolatore generale (PRG).

4 quater. Per l'approvazione di progetti di opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici diverse dai comuni, o ad esse delegati, si applica il capo I della legge provinciale n. 13 del 1997, compreso l'articolo 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture."

Nota all'articolo 8

- 6 -

- L'articolo 4 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Realizzazione di lavori pubblici connessi alle olimpiadi invernali 2026

1. In coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del CONI, approvato dal CIO, la Giunta provinciale individua le opere e i lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026 che devono essere eseguiti per assicurare la piena efficienza e fruibilità delle strutture sportive individuate come sedi agonistiche di gara, indicando il termine massimo per la loro esecuzione e approvando le disposizioni organizzative necessarie per assicurare il rispetto del termine.

2. Le opere individuate dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal comma 1, devono essere progettate e realizzate secondo criteri di sostenibilità e in modo tale da poter essere adeguatamente sfruttate anche nel periodo post olimpico.

2 bis. Per l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici, o ad esse delegati, si applica il capo I (Procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza della Provincia) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, compreso l'articolo 5 ai fini dell'approvazione con efficacia di variante; all'indizione e al coordinamento della conferenza di servizi per l'approvazione del relativo progetto provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture.

3. I comuni e gli altri enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere o lavori previsti dal comma 1 possono delegare alla Provincia la relativa realizzazione, in tutto o in parte.

4. Per assicurare il rispetto dei termini previsti ai sensi del comma 1, la Provincia e i comuni possono ricorrere all'Agenzia per gli appalti e i contratti (APAC) o ad altre centrali di committenza, anche con riguardo ad attività di committenza ausiliarie, mediante stipulazione di un accordo quadro in cui sono definiti i contenuti delle prestazioni richieste e i rapporti finanziari. Alla procedura di gara svolta dalle centrali di committenza diverse da APAC si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ferma restando la possibilità di individuare nell'accordo quadro specifiche disposizioni dell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici o altre norme provinciali di settore che devono essere applicate nella procedura di gara o essere richiamate nella documentazione di gara ai fini della loro applicazione in fase esecutiva.

4 bis. La Provincia, quale soggetto attuatore, può concorrere al finanziamento del Villaggio Olimpico per le sedi agonistiche di gara del territorio provinciale presso il compendio della scuola alpina della Guardia di Finanza con sede a Predazzo individuato dal decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"). Per l'attuazione di questo comma la Provincia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato e con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di finanziamento per la copertura dei costi."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 28

Concessioni e partenariato pubblico e privato

1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute

- 7 -

nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n. 50 del 2016, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

1 bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico - privato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, la Provincia adotta linee guida finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico - privato.

2. *omissis (abrogato)*

3. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, compresa la disciplina delle invariants, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 60 bis

Commissari straordinari per opere provinciali

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la Provincia può nominare commissari per la realizzazione o l'ultimazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico di competenza della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici comprese nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale, che abbiano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico provinciale o siano caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale. ~~L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di questo articolo è effettuata entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo articolo~~ **L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di quest'articolo è effettuata entro il 31 dicembre 2022** previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Per l'esecuzione degli interventi i commissari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge statali e provinciali in materia di contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. **Nell'esercizio delle proprie funzioni il commissario dirige una struttura commissariale temporanea con gli stessi poteri e obblighi previsti per i dirigenti della Provincia autonoma di Trento dalla legge sul personale della Provincia 1997 e dalla legge provinciale di contabilità 1979 in quanto compatibili. Per l'esercizio dei compiti assegnati i commissari possono avvalersi di strutture della Provincia nonché utilizzare il personale assegnato dalla Provincia o messo a disposizione dai propri enti strumentali, individuato in accordo con il dirigente del dipartimento o il direttore dell'ente di rispettiva appartenenza. La Giunta provinciale può approvare disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo."**

Nota all'articolo 11

- L'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 - e cioè della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Inizio della procedura espropriativa

1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del

- 8 -

comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal progetto definitivo o preliminare dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, ovvero dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno della spesa presunta per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale per trenta giorni consecutivi e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

3. ~~Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2~~ **Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla pubblicazione** gli interessati possono presentare osservazioni, depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari, quando sul bene insiste il diritto di usufrutto, ~~rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva e possono~~ **devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti personali a favore di terzi, inclusi i contratti di godimento a titolo oneroso e i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità aggiuntiva, indicandone la durata, gli estremi della registrazione e dichiarando di aver comunicato al terzo l'avvio della procedura espropriativa; entro il medesimo termine essi possono** altresì chiedere che siano comprese tra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio provinciale per le espropriazioni.

3 bis. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma 3 non sospende la procedura espropriativa. In questi casi le indennità sono liquidate dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 3.

4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realtà da espropriare.

~~4 bis. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 20 è recapitata al promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale dell'avviso ai sensi del comma 2.~~

4 bis. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione prevista dal comma 2 gli interessati, pena decadenza, devono presentare domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione di cui all'articolo 20 e trasmettere al promotore dell'espropriazione la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità. Nel caso di procedure promosse dall'amministrazione provinciale la domanda di pagamento dell'indennità di coltivazione e la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità aggiuntiva è trasmessa all'autorità espropriante."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

Indennità di coltivazione

1. *omissis*

1 bis. *omissis*

2. Se l'area da espropriare, classificata non edificabile, è coltivata o adibita ad attività agricola dal

- 9 -

proprietario o dall'usufruttuario, è corrisposta ad essi, oltre all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva a condizione che il proprietario o l'usufruttuario risulti iscritto da almeno un anno al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, o, se esonerato da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), risulti comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata.

3. L'indennità aggiuntiva prevista dal comma 2 spetta al fittavolo o al mezzadro a condizione che essi coltivino o adibiscano ad attività agricola l'area da espropriare e risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, nella sezione speciale come imprenditori agricoli o coltivatori diretti, da almeno un anno, o, se esonerati da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997, risultino comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata. L'indennità spetta anche al titolare d'impresa agricola o alla società agricola che, alle stesse condizioni, coltivi o adibisca ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci. L'indennità prevista da questo comma è corrisposta anche nel caso di espropriazione di area classificata edificabile o edificata; per quest'ultima la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto.

3 bis. L'indennità di coltivazione è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base del parametro della coltura praticata, tenendo conto anche degli eventuali contratti di affitto o di mezzadria o della sussistenza di un diritto di usufrutto.

4. I requisiti previsti dai commi 2 e 3 devono sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 che alla data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

~~5. Entro sessanta giorni dalla notificazione del decreto disciplinato dall'articolo 6 si provvede al pagamento dell'indennità aggiuntiva ovvero all'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.~~

5. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 4 bis, e comunque non prima dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 6, il promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità o all'assunzione dell'impegno di spesa; l'indennità è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Rimborsi

1. Ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione **da produrre entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto previsto dall'articolo 6**, oltre all'indennità di esproprio spetta una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente all'espropriazione."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 27

Procedura

1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di utilizzo, nonché della facoltà di cui al comma 2.

2. La domanda è corredata della prova della sua notificazione ai proprietari interessati i quali, entro il termine di venti giorni, hanno facoltà di presentare le loro osservazioni al Presidente della Giunta provinciale.

2 bis. Se per il completamento dell'intervento dichiarato di pubblica utilità è necessario proseguire l'occupazione oltre la durata indicata nel decreto ai sensi dell'articolo 28, chi ne ha interesse ne può chiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza, la proroga indicandone la durata e

- 10 -

contestualmente dando comunicazione dell'avvenuto impegno di spesa. In questi casi il termine previsto dal comma 2 è ridotto a dieci giorni e si applica l'articolo 28, commi 2, 3 e 4."

Nota all'articolo 15

- Gli articoli 50 e 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 50

Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione

1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:

- a) piani di riqualificazione urbana;
- b) piani attuativi per specifiche finalità;
- c) piani di lottizzazione.

2. I piani di riqualificazione urbana sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, per riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio o per programmare interventi di ristrutturazione edilizia di particolare complessità. Il piano di riqualificazione è finalizzato, in particolare:

- a) al recupero e al riutilizzo di aree interessate da una pluralità di edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza, anche comprese negli insediamenti storici;
- b) al recupero e alla valorizzazione degli insediamenti esistenti, con specifico riferimento alla qualificazione degli spazi pubblici e di relazione urbana;
- c) alla riqualificazione del tessuto insediativo ed edilizio mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, anche mediante sostituzione totale o parziale, se necessaria.

3. Il piano di riqualificazione urbana è finalizzato al riordino e al completamento degli insediamenti esistenti mediante:

- a) integrazione di diverse categorie d'intervento, compresa la ristrutturazione urbanistica, definita dall'articolo 77, comma 1, lettera h), per il recupero degli insediamenti, delle opere di urbanizzazione, degli spazi aperti e delle infrastrutture;
- b) individuazione delle unità d'intervento e delle unità edilizie costituite almeno da un intero edificio, compresa l'area di pertinenza;
- c) previsione di una pluralità di funzioni.

4. I piani attuativi per specifiche finalità sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, e riguardano, in particolare:

- a) l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, nel rispetto della disciplina provinciale vigente in materia;
- b) la pianificazione degli insediamenti produttivi, per disciplinare aree destinate ad attività produttive del settore secondario, anche per i fini previsti dal PUP. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un'efficace e coordinata infrastrutturazione e utilizzazione delle aree. In deroga ai contenuti degli elaborati progettuali individuati dall'articolo 49, comma 6, gli elaborati relativi ai piani attuativi per insediamenti produttivi si limitano a individuare gli ambiti d'intervento e a definire le infrastrutture, i servizi comuni, gli orientamenti degli edifici.

5. I piani di lottizzazione sono piani attuativi d'iniziativa privata o, nei casi previsti dall'articolo 52, pubblica, e sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal PRG e nei seguenti casi:

- a) per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari, anche in un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;
- b) per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, calcolati con riferimento alla superficie fondiaria, predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, quando l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

6. I piani di riqualificazione urbana e i piani per specifiche finalità contengono la pianificazione di dettaglio per la trasformazione delle aree e, ~~se d'iniziativa pubblica~~ **se d'iniziativa pubblica o mista**, producono gli effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. L'efficacia dell'apposizione del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità decorre dalla data di approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 49.

7. Quando l'approvazione di un piano attuativo d'iniziativa privata o mista pubblico-privata è obbligatoria ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 49, comma 2, il comune può approvare un apposito piano guida, per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal PRG, assicura la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria e stabilisce le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria.

Art. 56

Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica

1. I comuni possono espropriare:

- ~~a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi d'iniziativa pubblica di riqualificazione urbana;~~
- a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi di riqualificazione urbana d'iniziativa pubblica o mista;**
- b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a).

2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia abitativa pubblica o ceduti in proprietà, previa stipula di un'apposita convenzione:

- a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;
- b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
- c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;
- c bis) ai fondi immobiliari previsti dall'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
- d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani.

3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Il comune può individuare, nell'ambito dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a.

5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, se ciò è compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2 e tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, e se i proprietari sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 presentano al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, e i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel termine di validità del titolo edilizio comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 131 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)."

- 12 -

Nota all'articolo 16

- L'articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 78 bis

Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1. Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 e tra quelli assoggettati a presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 85 sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Questi interventi sono realizzati previa presentazione della CILA all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze. La CILA è corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

3. La mancata presentazione della CILA per la realizzazione di interventi previsti dal comma 1 comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. **Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato. (modifica apportata dall'art. 17)**

~~4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA presentate.~~

4. I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. In caso di violazione di quest'articolo gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio."

Nota all'articolo 17

- Gli articoli 78 e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri

- 13 -

quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;

- d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- k) le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo;
- q) gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.
- r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- b) *omissis (abrogata)*
- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti, nonché di altre tipologie di impianti

- 14 -

a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete, collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

- d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) le attrezzature, gli elementi di arredo, le coperture dei plateatici, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- g bis) la realizzazione di nuove strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione con altezza inferiore a tre metri da collocare sulle coperture di edifici o in corrispondenza di infrastrutture per la mobilità;
- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, nonché di demolizione di linee elettriche aeree, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.
- o) *omissis (abrogata)*

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative. **Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato.**

4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Art. 87

Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77,

- 15 -

comma 1, lettera g).

2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione sono pari, ciascuno, a un terzo del complessivo contributo di costruzione.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua:

- a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico;
- a bis) ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione, ulteriori rispetto a quelle previste da questa legge, con riguardo a interventi che promuovono la riduzione del consumo di suolo e l'esercizio dell'attività agricola;
- a ter) l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi relativi a manufatti che, ai sensi dell'articolo 112, commi 6 e 7, devono presentare carattere di reversibilità;
- b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;
- c) le diverse categorie tipologico-funzionali, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la prima abitazione dall'abitazione per il tempo libero e vacanze;
- d) i criteri per la determinazione del contributo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c).

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

- a) la residenza è considerata prima abitazione:
 - 1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;
 - 2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;
 - 3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni;
- b) una residenza per il tempo libero e le vacanze è una residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi.

5. Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria è definito con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3. Questi costi sono aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento degli indici ISTAT. Non si procede all'aggiornamento annuale in momenti di mercato sfavorevoli, per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia.

~~6. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, possono prevedere la possibilità, per gli interessati, di rateizzare il contributo di costruzione. In questo caso il regolamento prevede che almeno il 50 per cento del contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA, e che la restante parte del contributo è versata prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità ed è assistita da idonea garanzia finanziaria.~~

6. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione, se la somma dovuta è superiore a 3.000 euro, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria salvo che il contributo di costruzione ecceda l'importo di 10.000 euro. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi."

- Per le modificazioni all'articolo 78 bis si veda la nota all'articolo 16.

Nota all'articolo 18

- L'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 81

Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire

1. Possono chiedere il permesso di costruire i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Il permesso di costruire costituisce l'atto che consente la realizzazione delle opere ed è subordinato ~~all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, e (soppresse)~~ alla

- 16 -

presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

2. La domanda di permesso di costruire è corredata dalla documentazione tecnica ~~e da ogni atto di assenso, comunque denominato, (soppresse)~~ e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale indica anche gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi di realizzazione successive al rilascio del permesso di costruire.

3. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri dei permessi di costruire rilasciati."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 82

Procedimento di rilascio del permesso di costruire

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza il comune può elevare il termine del procedimento a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.

1 bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1 ter e 1 quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest'ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento.

1 ter. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione presentata, quando i documenti non sono già nella disponibilità del comune o non possono essere acquisiti dal comune stesso autonomamente. La richiesta di integrazioni interrompe per una sola volta il termine previsto dal comma 1, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della completa documentazione integrativa.

1 quater. Entro il termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento, illustrandone le ragioni, può chiedere di apportare modifiche al progetto, quando queste sono necessarie per il rilascio del permesso di costruire. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. In questi casi il termine previsto dal comma 1 è sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali.

2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere.

3. ~~Il silenzio assenso non si forma quando, per il rilascio del permesso di costruire, sono necessari provvedimenti o atti di assenso, comunque denominati, posti a tutela di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, e quando questi atti non sono stati rilasciati alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire.~~ **Il silenzio assenso non si forma per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.** In questo caso l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 84.

4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso di costruire **tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per il rilascio del titolo** e una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 86, comma 3, i termini previsti per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia il permesso di costruire entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne ricorrono i presupposti, il comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in

- 17 -

materia di responsabilità del progettista.

5. Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente può dare inizio ai lavori, a seguito di comunicazione ai sensi dell'articolo 83, comma 3, e previa corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 87. Nel caso di silenzio assenso il contributo di costruzione è calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

6. Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

6 bis. La conferenza di servizi decisoria prevista da quest'articolo è convocata anche per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria quando è necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni o strutture provinciali."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 101

Annullamento di provvedimenti

1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere ~~annullati dalla Giunta provinciale entro cinque anni~~ **annullati dalla Giunta provinciale entro tre anni** dalla loro adozione o dal loro rilascio, d'ufficio o su istanza di parte. La domanda di annullamento su istanza di parte deve pervenire alla Giunta provinciale, a pena d'improcedibilità, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento **e scaduto il termine per l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da parte del comune o della comunità.**

2. Il provvedimento di annullamento ~~è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento~~ **è emesso entro dodici mesi dall'accertamento** delle violazioni indicate nel comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni all'amministrazione comunale o alla comunità e, se necessario, al titolare del permesso di costruire, al proprietario dell'opera e al progettista, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato.

3. Quando sono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale la Giunta provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, può disporre la sospensione dei lavori, da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 121

Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte

- 18 -

delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.

8. L'articolo 24, comma 9, e l'articolo 59, comma 4, si applicano anche ai PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista dall'articolo 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard urbanistici determinati ai sensi dell'articolo 59 o ai sensi del comma 3.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6, nel caso di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune unico continua ad applicarsi il PTC della comunità vigente alla data della fusione.

10. La perequazione urbanistica di cui all'articolo 26 si applica anche agli immobili ricadenti in aree a penalità media, esistenti alla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22.

11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC approvati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008; a questi piani è riconosciuta efficacia conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono già iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica di compatibilità delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti industriali insalubri prevista dall'articolo 37, comma 6, è compiuta in sede di approvazione del PRG da parte della Giunta provinciale.

12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37.

13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio tradizionale montano, approvati ai sensi dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi permanenti dei manufatti del patrimonio edilizio tradizionale montano, si applica l'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'articolo 45, il termine decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.

14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre

dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data.

14 ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14 bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.

15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi dell'articolo 48, già previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, il termine per la ripianificazione, individuato dall'articolo 48, comma 3, decorre:

- a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi alla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o la reiterazione sono già scaduti alla medesima data.

16. L'articolo 51, relativo al procedimento di formazione dei piani attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano.

16 bis. All'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'articolo 51 nel testo vigente prima di tale data.

17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'articolo 54, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. L'articolo 54, commi 2 e 2 bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".

18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici realizzati anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogato.

20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici prevista dall'articolo 59, fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale il PTC può aggregare gli standard previsti e ridefinirne le quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59, comma 2, che definisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto.

21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi contenuta nell'articolo 60, per le attrezzature individuate dall'articolo 60, comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 1 ter, della legge urbanistica provinciale 2008.

22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'articolo 61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino alla diversa data stabilita dalla deliberazione

- 20 -

stessa.

23. Il termine di un anno previsto dall'articolo 67, comma 3, per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore di questa legge ed è efficace.

23 bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 18 e 19 della legge provinciale concernente: "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro", si applicano a partire dal 1° settembre 2022; dalla medesima data è abrogato il comma 6 dell'articolo 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Alle domande di permesso di costruire presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli 16, comma 1, e 42, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2020, ancorché abrogati.

23 ter. Alle domande di annullamento d'ufficio presentate ai sensi dell'articolo 101 e pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi l'articolo 101 nel testo previgente."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 122

Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente

1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge, sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questa legge e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi.

2. Alle domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche se abrogate, e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, delle relative disposizioni attuative e dei regolamenti edilizi o provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche se abrogati.

4. Per le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge e per le SCIA già presentate alla medesima data si applicano le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate, dei PRG e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, a condizione che i lavori siano iniziati, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, della presente legge. Si applicano immediatamente, alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni sulle varianti di cui all'articolo 92.

5. Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 87, comma 4, che definisce i requisiti di idoneità dell'alloggio, si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992.

7. Il comma 1 dell'articolo 101 si applica alle domande di annullamento presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 139 della legge urbanistica provinciale 2008 ancorché abrogato.

8. Il procedimento previsto dall'articolo 106 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore di questa legge per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la tipologia d'intervento, se non è stato espresso il parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica. In questi casi è acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta. La domanda di permesso di costruire è presentata, assieme alla perizia statica, prima di qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.

8 bis. Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia continuano ad applicarsi le norme dei PRG vigenti prima del 12 agosto 2015 che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiori al limite del 20 per cento del volume originario.

8 ter. L'articolo 93, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non si applica agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge è in corso il procedimento di rilascio del certificato di agibilità da parte del comune.

8 quater. Il dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza per gli interventi edilizi previsti dall'articolo 119, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

8 quinquies. Con regolamento è individuata la data a partire dalla quale gli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 77, comma 2, devono rispettare gli obblighi di efficienza energetica previsti dal regolamento di cui all'articolo 88, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 in adeguamento al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste o comunicate a quest'ultima struttura, secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento:

- a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:
 - 1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;
 - 2) interventi di edificazione, a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);
 - 3) impianti per la gestione di rifiuti;
- b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
- c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):
 - 1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di

- 22 -

terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;

- 2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;

c bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2.

1 bis. Le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata compresa negli ambiti forestali individuati dal piano forestale e montano, se sono di dimensione inferiore alla soglia prevista per la verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, non comportano la realizzazione di opere di sostegno e non ricadono in aree con penalità elevate e medie della carta di sintesi della pericolosità ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, sono autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste con la procedura semplificata prevista per le fattispecie del comma 1, lettera c), numero 2), al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18. Resta fermo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1, i movimenti di terra non sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque, previsti dall'articolo 98, comma 1, lettera e).

2 bis. Nel caso di interventi non soggetti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

- a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;
- b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;
- c) *omissis (abrogata)*

2 bis 1. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e ai movimenti di terra è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo al comitato tecnico forestale.

2 ter. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste, con il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo, possono imporre prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi.

3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti strumentali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1.

3 bis. Resta ferma la competenza della struttura provinciale competente in materia di foreste a rilasciare l'autorizzazione per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate, come definite dall'articolo 2.

3 ter. Quando un intervento è soggetto ad autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi

- 23 -

della pericolosità e ad autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo o autorizzazione ai movimenti di terra, queste ultime due autorizzazioni, quando sono adottate dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, sono rilasciate nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della carta di sintesi della pericolosità. Quando le autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra sono rilasciate dal comitato tecnico forestale si applica l'articolo 66, comma 4 ter, della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Nota all'articolo 24

- Gli articoli 41 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 41

Provvedimenti conseguenti al controllo

~~1. Ove dai controlli risulti che gli scarichi o le emissioni non sono conformi alle prescrizioni normative o a quelle dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate prescrizioni.~~

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative, se dai controlli emerge che gli scarichi o le emissioni non sono conformi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione assume i provvedimenti previsti dagli articoli 130 e 278 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

~~2. In caso di inosservanza della diffida, la Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può ordinare, avuto riguardo ai danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini, la sospensione dell'attività che genera gli scarichi o le emissioni; può inoltre, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili, dichiarare l'inabitabilità, totale o parziale, degli stessi e ordinare lo sgombero da persone.~~

~~3. Nei casi di somma urgenza nei quali ogni indugio può costituire pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, la proposta di cui al comma 2 è avanzata dal servizio protezione ambiente, anche a prescindere dalla previa diffida.-(abrogati)~~

4. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto nei confronti di chiunque subentri a qualsiasi titolo nella titolarità o gestione o godimento dell'insediamento che genera lo scarico o le emissioni.

5. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 50

Irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.

1 bis. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

1 ter. Alla sanzione prevista dal comma 1 bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate.

1 quater. Il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 ter è comunque riconosciuto all'atto dell'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle contestazioni e alle notificazioni avvenute precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza medesima per le quali non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta.

1 quinquies. Il regime sanzionatorio regolato dai commi da 1 bis a 1 quater si applica se più favorevole per il trasgressore.

2. La copia del verbale di accertamento dell'infrazione con la prova della contestazione ovvero l'originale del predetto verbale di accertamento da notificare agli interessati devono essere trasmessi dall'agente accertatore al servizio protezione ambiente.

- 24 -

3. La notificazione degli estremi della violazione di cui all'articolo 14, comma 2, le comunicazioni di cui all'articolo 15 e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689/1981 spettano al dirigente preposto al servizio protezione ambiente. Il predetto dirigente è inoltre competente a ricevere le istanze di revisione di cui all'articolo 15, comma 2, e gli scritti difensivi di cui all'articolo 18, comma 1, della citata legge 689/1981 e, d'ufficio, provvede al riconoscimento dei presupposti per l'applicazione del menzionato articolo 18 della medesima legge statale.

4. *omissis (abrogato)*

5. Ove per l'accertamento della violazione debbano essere compiute analisi di campioni o revisioni delle analisi medesime, a queste provvedono il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi o gli altri istituti e laboratori di cui all'articolo 39. L'esito delle analisi o della loro revisione viene trasmesso dal direttore o responsabile del laboratorio o istituto al servizio protezione ambiente. In ogni caso non è ammessa la revisione delle analisi sui campioni degli scarichi.

6. L'interessato, nel caso richieda la revisione delle analisi, deve depositare a titolo di cauzione presso la tesoreria della Provincia la somma di lire 150.000. La cauzione è rimborsata in caso di esito favorevole delle analisi di revisione. In caso contrario il costo effettivo delle analisi è posto a carico del trasgressore. La revisione delle analisi viene effettuata, su disposizione del servizio protezione ambiente, presso laboratorio o istituto diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.

7. All'interessato è assicurata la possibilità di presenziare alle operazioni di analisi o di revisione delle medesime, facendosi assistere da un consulente tecnico di sua fiducia.

8. Le somme derivanti dal pagamento in misura ridotta o rimosse in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione sono introitate nel bilancio della Provincia.

9. *omissis (abrogato)*

9 bis. In caso di violazioni relative a scarichi di acque reflue civili e industriali autorizzati dal comune, le sanzioni sono comminate dal comune e le somme previste dal comma 8 relative ad esse sono introitate nel bilancio del comune. Si applica quest'articolo intendendosi sostituiti alla struttura provinciale gli organi competenti dei comuni."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020 n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Disposizioni transitorie

1. I permessi di ricerca rilasciati alla data di entrata in vigore di questa legge restano disciplinati dalla legge provinciale n. 6 del 1988 e dal relativo regolamento; ad essi si applica, inoltre, l'articolo 6 della presente legge, con riguardo agli adempimenti finali relativi all'attività di ricerca mineraria.

2. Le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore di questa legge mantengono validità fino alla loro naturale scadenza e sono disciplinate da questa legge nonché, fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 18 di questa legge, dalla legge provinciale n. 6 del 1988 e dal relativo regolamento, in quanto compatibili. Gli articoli 13 e 14 di questa legge relativi al canone di concessione si applicano alle predette concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2 bis. Alle domande di rinnovo di concessione di coltivazione di minerali solidi relative alla sistemazione e messa in sicurezza del sito, presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 6 del 1988 e il relativo regolamento. Alle concessioni rilasciate ai sensi di questo comma si applica l'articolo 13 di questa legge, relativo al canone di concessione.

3. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti alla data in cui è stato commesso il fatto.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore di questa legge la cui scadenza è prevista entro ventiquattro mesi dalla medesima data, il concessionario uscente presenta la documentazione prevista dall'articolo 9, comma 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge e la pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 10 è disposta entro i successivi sei mesi. Le concessioni in essere ai sensi di questo comma sono prorogate fino alla conclusione della procedura di assegnazione."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 - e cioè della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5***Verifica di assoggettabilità a VIA***

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.

1 bis. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta.

2. ~~Verificata la completezza della documentazione entro il termine di sette giorni,~~ **Verificata la completezza della documentazione ai sensi del comma 1 bis,** la struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, le componenti ambientali potenzialmente interessate, la struttura provinciale competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro presentazione, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, la struttura provinciale competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, relativi a procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti e conclusi, sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia. La struttura provinciale competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia.

3. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte ~~entro il termine di quarantacinque giorni~~ **entro il termine di trenta giorni** dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia.

4. Entro il termine previsto dal comma 6 la struttura provinciale competente può acquisire pareri e valutazioni tecniche dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e, se opportuno, può indire una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto, anche in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessità.

5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre normative europee, nazionali o provinciali, verifica se il progetto può produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento della VIA. L'esame del progetto è effettuato applicando i criteri definiti dalla normativa statale vigente.

5 bis. Se è necessario integrare la documentazione presentata, la struttura provinciale competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. La struttura provinciale competente, su richiesta motivata del proponente, può concedere ~~la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a novanta giorni~~ **la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a quarantacinque giorni**. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda è respinta.

- 26 -

6. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 o, in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la struttura provinciale competente può prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, ~~per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni~~ **per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni**; in tal caso, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione dello svolgimento della VIA e può stabilire, anche su proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; ~~se~~ **eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti. La struttura provinciale competente si pronuncia sull'eventuale proposta di prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione inviata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. Se il progetto dev'essere sottoposto a VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.**

7. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento la domanda, con conseguente estinzione del procedimento.

8. Il provvedimento di verifica è pubblicato integralmente nell'albo elettronico della Provincia ~~e, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.~~ **(soppresse)** Nel sito istituzionale della Provincia sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente anche tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.

8 bis. La struttura provinciale competente può modificare le condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in caso di mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento, che rendono impossibile l'ottemperanza alle medesime condizioni, o in presenza di innovazioni tecnologiche che consentono maggiore efficienza nella loro attuazione. Il regolamento previsto dall'articolo 22 disciplina il procedimento relativo alla modifica delle condizioni ambientali."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP

1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico:

- a) il progetto definitivo;
- b) lo studio d'impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20;
- f) i risultati della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- g) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 è allegata la documentazione prevista dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP.

3. *omissis*

4. ~~Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica~~

- 27 -

Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Entro venticinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, ognuna per i profili di rispettiva competenza, verificano il pagamento degli oneri istruttori, ~~l'adeguatezza e la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata~~ **la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata.**

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la struttura provinciale competente, anche su proposta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può richiedere al proponente integrazioni della domanda e della documentazione presentata assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

7. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può disciplinare le modalità di svolgimento della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione e della domanda di PAUP."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Partecipazione pubblica

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi.

2. ~~Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.~~ Entro venti giorni dal predetto termine il proponente può presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

3. I sindaci dei comuni interessati possono chiedere alla struttura provinciale competente l'indizione di una pubblica assemblea, per l'illustrazione della documentazione indicata dall'articolo 9 e per un esame in contraddittorio con il soggetto proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da una o più delle minoranze dei consigli comunali, dalle associazioni di categoria interessate e dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). L'indizione della pubblica assemblea può essere disposta anche d'ufficio dalla struttura provinciale competente. Della pubblica assemblea è redatto un apposito verbale.

3 bis. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato negli albi e nei siti istituzionali dei comuni territorialmente interessati. Il verbale è redatto dalla struttura provinciale competente tenendo conto della discussione e delle osservazioni avanzate ed allegandovi i documenti presentati nel corso dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea riconosce il diritto di parola ai cittadini che vi partecipano. Se l'assemblea è videoregistrata ne viene data notizia.

4. Se il proponente ha presentato domanda di consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'assemblea pubblica può essere indetta anche durante tale fase, su richiesta dei soggetti indicati dal comma 3 o d'ufficio.

5. L'assemblea pubblica prevista da questo articolo è svolta di norma una sola volta nell'ambito delle procedure previste da questa legge, inerenti la valutazione di impatto ambientale.

6. Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte

- 28 -

alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza tiene luogo dell'assemblea pubblica prevista dal comma 4.

7. Le osservazioni presentate ai sensi di quest'articolo e il verbale dell'assemblea prevista dal comma 3 sono comunicati al proponente e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

8. Prima della conclusione della fase di valutazione il proponente, anche su sua richiesta, può essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni. Del contraddittorio è redatto un verbale.

9. Sono esaminate e valutate le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo che presentano i seguenti contenuti e caratteristiche:

- a) sono formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello SIA o al merito delle alternative discusse o possibili;
- b) contestano la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, se è descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;
- c) contestano la veridicità delle informazioni e delle analisi o rilevano la loro insufficienza, se contengono idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;
- d) contestano le misure compensative e le mitigazioni proposte, se sono indicate le misure alternative.

10. Tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente nel sito istituzionale della Provincia.

11. *omissis*"

Nota all'articolo 29

- L'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Istruttoria, integrazioni e modifiche

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza ed effettuano le verifiche previste dalla normativa di settore. Per coordinare e semplificare i lavori istruttori delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può indire una conferenza di servizi istruttoria.

1 bis. Alla conferenza di servizi prevista dal comma 1 sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:

- a) **un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e individuate dal regolamento;**
- b) **un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;**
- c) **un rappresentante del Museo delle scienze istituito dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);**
- d) **un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrate.**

2. Per la valutazione degli impatti ambientali del progetto la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, può:

- a) disporre indagini e accertamenti;
- b) disporre una visita dei luoghi in cui si propone la realizzazione del progetto, a cui è invitato a intervenire il proponente; in esito alla visita è redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti e le eventuali osservazioni formulate.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando al proponente stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente la struttura provinciale competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per un periodo non superiore a centottanta giorni. Se il proponente non

trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

4. Nel corso della fase istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti. Inoltre entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, il proponente può presentare volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA.

~~5. Se la struttura provinciale competente ritiene che le integrazioni o le modifiche apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso è pubblicato nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e la relativa documentazione è pubblicata nel sito istituzionale della Provincia. In questi casi si applica l'articolo 10, comma 2, e i termini per la presentazione delle osservazioni e delle relative controdeduzioni sono ridotti della metà.~~

5. La struttura provinciale competente, ricevuta la documentazione integrativa di cui al comma 3 o al comma 4, la pubblica sul sito istituzionale della Provincia e, tramite un avviso pubblicato nell'albo telematico della Provincia e dei comuni territorialmente interessati, avvia una nuova consultazione del pubblico i cui termini sono ridotti della metà rispetto a quella prevista dall'articolo 10, comma 2."

Nota all'articolo 30

- L'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Conferenza di servizi

~~1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5~~ **Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5,** o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità la conferenza di servizi è gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge in forma simultanea. ~~Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione~~ **Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.**

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza. Alla conferenza di servizi è invitato il proponente del progetto.

~~3. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:~~

- ~~a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento;~~
- ~~b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;~~
- ~~c) un rappresentante del Museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);~~
- ~~d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrate. (abrogato da art. 37)~~

4. Nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono, per quanto di competenza e nel rispetto delle fasi e delle tempistiche stabilite dal comma 8, le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per il rilascio del PAUP in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

5. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni

- 30 -

interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 4, o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Resta ferma la responsabilità delle strutture provinciali e delle amministrazioni per la mancata partecipazione alle riunioni indette per la discussione sulle materie di loro competenza.

6. Il comma 5 non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

7. *omissis*

8. La decisione di concedere i titoli abilitativi compresi nel PAUP è assunta sulla base degli esiti della VIA. A tal fine la conferenza di servizi esamina prioritariamente gli impatti ambientali. Se in esito a detto esame non emergono elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, il proponente presenta, entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente e in linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi, l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore. Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dal comma 1.

8 bis. Se in base alla normativa di settore la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessita di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera, la struttura provinciale o l'amministrazione competente indicano in conferenza di servizi le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

8 ter. Se uno o più titoli compresi nel PAUP attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici o vincolo preordinato all'esproprio, oppure sospendono o estinguono il vincolo di uso civico ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ne dà atto. In questi casi il titolo abilitativo edilizio compreso nel PAUP può essere condizionato all'intervolazione del diritto da cui consegue la disponibilità dell'area.

9. *omissis*

10. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può dettare disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalità di funzionamento.

11. *omissis*

Nota all'articolo 31

- L'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17

Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni volte ad assicurare che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sia coordinato nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUP. ~~Il regolamento prevede l'unicità della fase istruttoria e della consultazione del pubblico per le due procedure, stabilendo termini per la conclusione della fase istruttoria non superiori a duecento giorni: (soppresse)~~

2. La valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è compresa nella valutazione dell'impatto ambientale o nella verifica di assoggettabilità disciplinate da questa legge, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

3. La verifica di assoggettabilità può essere condotta, nel rispetto delle condizioni contenute in questa legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nei casi e secondo le disposizioni procedurali stabilite dal regolamento. In questo caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedimentale.

4. Per i progetti di impianti, opere o interventi da realizzare in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente

- 31 -

considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica.

5. Relativamente ai procedimenti disciplinati da questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di deposito della documentazione e di presentazione della domanda, nonché le direttive per la predisposizione in formato elettronico degli elaborati da allegare alla domanda.

5 bis. Nei procedimenti relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA e al PAUP, nonché al monitoraggio, non si applica l'articolo 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 39

Valutazione d'incidenza

01. Quest'articolo disciplina le procedure di valutazione d'incidenza, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti e delle zone della rete Natura 2000, nella pianificazione e nella programmazione territoriale, nonché nei progetti e nelle attività che possono avere incidenze significative sui progetti medesimi.

1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è ~~compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10~~ **compresa nella valutazione ambientale strategica (VAS).**

2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:

- a) ~~è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 o nella verifica di assoggettabilità regolati dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura;~~
- b) ~~è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura nei confronti dei progetti diversi da quelli indicati dalla lettera a) e sentito l'ente di gestione del parco interessato per i progetti che ricadono in tutto o in parte nei territori dei parchi;~~
- c) *omissis (abrogata)*
- d) *omissis (abrogata)*

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" è adottata dalla Giunta provinciale; la Provincia provvede inoltre alle comunicazioni al ministero competente, anche al fine di acquisire il parere della Commissione europea previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo periodo, della medesima direttiva.

~~4. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e in particolare sono stabiliti:~~

- a) ~~le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;~~
- b) ~~eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da questo articolo;~~
- e) ~~le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del~~

- 32 -

requisito d'incidenza significativa;

- d) ~~le tipologie di piano da sottoporre a valutazione d'incidenza;~~
- e) ~~lo schema della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e progetti;~~
- f) ~~la disciplina relativa all'istituzione, presso la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione sull'attuazione di questo articolo; gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.~~

4. Con regolamento sono emanate, in conformità con le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' art. 6, paragrafi 3 e 4" approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 28 novembre 2019", di seguito denominate "linee guida nazionali", le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabilite:

- a) **le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, relativamente alla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;**
- b) **le procedure denominate screening di incidenza, in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza significativa;**
- c) **le eventuali procedure di verifica di corrispondenza per alcune tipologie di progetti o attività oggetto di prevalutazione, di cui al comma 4 bis, lettera a), individuando anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora necessario a fini di semplificazione procedurale, quale soggetto competente per l'espletamento delle verifiche di corrispondenza l'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o dell'atto di assenso comunque denominato.**

4 bis. In ottemperanza con le linee guida nazionali, la Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione:

- a) **i progetti e le attività, anche situati al di fuori di siti o zone della rete Natura 2000, che, in base alle prevalutazioni tecniche riferite a specifici siti o a categorie omogenee di siti o a zone, non presentano incidenze significative sui siti o sulle zone previsti da quest'articolo;**
- b) **sulla base delle caratteristiche biogeografiche e specifiche di siti e zone della rete Natura 2000, le condizioni d'obbligo, da intendere quali prescrizioni standard con valore di indicazioni atte a mantenere progetti e attività al di sotto del livello di significatività dell'incidenza.**

4 ter. La modulistica per la presentazione delle istanze per la verifica di corrispondenza, per le procedure di screening di incidenza, per la valutazione d'incidenza è approvata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

4 quater. Al fine di assicurare la conoscibilità e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli atti e i provvedimenti disposti ai sensi di quest'articolo sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

4 quinquies. Se il progetto o attività è soggetto ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, la valutazione d'incidenza ai sensi della presente legge è rilasciata in quella sede dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura, nel rispetto dei termini indicati dal regolamento di cui al comma 4."

Nota all'articolo 33

- Gli articoli 3 e 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Termini del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della

- 33 -

domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della documentazione da parte della struttura competente all'adozione del provvedimento finale.

2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.

2 ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

3. Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un'altra struttura o amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il termine a disposizione della struttura o dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Se nel procedimento devono intervenire più atti di assenso di altre strutture o amministrazioni si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi di cui all'articolo 16; ~~commi 2 e 2 bis.~~ **(soppresse)** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 per l'acquisizione di pareri.

4. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

5. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione all'istante fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di trenta giorni da tale richiesta. In casi di particolare complessità delle integrazioni richieste, il termine può essere aumentato fino ad un massimo di sessanta giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, all'istante non possono essere richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, se non con atto motivato disposto comunque per una sola volta, che determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, da comunicare all'interessato.

7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è comunicata all'interessato.

7 bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica.

7 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere il procedimento nonché le ragioni del ritardo.

8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi

- 34 -

i termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti.

9. Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, anche a fini di trasparenza. Il dirigente della struttura competente in materia di procedimento amministrativo entro il 30 gennaio di ogni anno comunica ai dirigenti generali competenti per materia e alla Giunta provinciale i procedimenti suddivisi per tipologia e le strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.

9 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia assicura la riduzione media del 30 per cento dei termini massimi dei procedimenti amministrativi.

Art. 11

Pareri

1. Tutti i pareri debbono essere resi entro il termine fissato per legge, per regolamento o per deliberazione della Giunta provinciale per ogni singolo procedimento.

2. Qualora la Giunta provinciale non provveda ai sensi del comma 1, il termine è di trenta giorni.

3. Decorso i termini previsti dai commi 1 e 2, la struttura richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere, a meno che l'organo o la struttura competenti abbiano rappresentato esigenze istruttorie; in tal caso il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

4. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione di pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, salvo che essi abbiano rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente in via principale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16, ~~commi 2 e 2 bis.~~ **(soppresse)**

5. *omissis (abrogato)*

6. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 36

- L'articolo 1 ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 - e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 ter 1

Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennità e emolumenti

1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle indennità di competenza dell'INPS e degli emolumenti garantiti dall'INPS non corrisposti a dipendenti di imprese in stato di difficoltà, la Provincia può coprire gli interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione.

2. La Giunta provinciale, sentite la commissione provinciale per l'impiego e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, definendo in particolare i requisiti di accesso al beneficio, la tipologia di indennità anticipabili e le modalità di corresponsione degli interessi.

2 bis. La Provincia può altresì concedere un contributo fino all'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 non coperta dall'INPS ai sensi della disciplina dei relativi fondi secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 22 aprile 2022, n. 141, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore Achille Spinelli, concernente "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari

- 35 -

(PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali".

- Assegnato alla terza commissione permanente il 27 aprile 2022.
- Parere favorevole della terza commissione permanente sul testo dal titolo "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici" espresso il 16 maggio 2022.
- Approvato dal consiglio provinciale il 9 giugno 2022.